

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1167-A

Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali

Sintesi del contenuto

novembre 2009

n. 177



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano _2948

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Reggente ufficio: A. Sanso' _3435

S. Marci _3788

S. Ruscica _5611

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 1167-A

Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali

Sintesi del contenuto

novembre 2009

n. 177

INDICE

PREMESSA	11
SINTESI DEL CONTENUTO	13
Articolo 1 <i>(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti)</i>	15
Articolo 2 <i>(Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)</i>	15
Articolo 2-bis <i>(Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)</i>	16
Articolo 2-ter <i>(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive)</i>	16
Articolo 2-quater <i>(Disposizioni per la produzione di farmaci emoderivati)</i>	16
Soppresso - Articolo 3 <i>(Conferma della normativa sul riposo settimanale dei lavoratori)</i>	16
Articolo 4 <i>(Misure contro il lavoro sommerso)</i>	17
Articolo 4-bis <i>(Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni)</i>	17
Articolo 4-ter <i>(Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari)</i>	18
Articolo 5 <i>(Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro)</i>	18
Soppresso - Articolo 6 <i>(Territorializzazione delle procedure concorsuali)</i>	18
Articolo 6-bis <i>(Diritto allo studio universitario)</i>	19
Articolo 6-ter <i>(Elettorato per le cariche accademiche)</i>	19
Articolo 6-quater <i>(Procedure per il reclutamento dei ricercatori)</i>	19

Articolo 6-quinquies (Disposizioni in materia di Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale)	20
Articolo 6-sexies (Abrogazione di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari).....	20
Articolo 6-septies (Disposizioni in materia di reclutamento di ricercatori nelle università)	20
Articolo 6-octies (Trasferimento di ricercatori dalla SSEF alle università statali)	21
Soppresso - Articolo 7 (Disposizioni in materia di stabilizzazioni)	21
Articolo 8 (Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).....	21
Articolo 8-bis (Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici)	22
Articolo 9 (Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia)	22
Soppresso - Articolo 10 (Conferimenti di incarichi di funzioni dirigenziali)	23
Articolo 11 (Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale)	23
Articolo 12 (Applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito)	23
Articolo 13 (Aspettativa).....	24
Articolo 14 (Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).....	24
Articolo 14-bis (Interpretazione autentica in materia di igiene del lavoro)	24
Soppresso - Articolo 15 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di collaborazioni autonome nella pubblica amministrazione)	25

Articolo 15-bis <i>(Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche)</i>	25
Soppresso - Articolo 16 <i>(Norme sui dipendenti pubblici prossimi al trattamento pensionistico)</i>	25
Articolo 17 <i>(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi)</i>	26
Articolo 17-bis <i>(Riscatto dei periodi di congedo di maternità o parentale fuori dal rapporto di lavoro)</i>	26
Articolo 18 <i>(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità)</i>	26
Articolo 19 <i>(Certificati di malattia)</i>	27
Soppresso - Articolo 20 <i>(Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di assenza per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)</i>	27
Articolo 21 <i>(Aspettativa per conferimento incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)</i>	28
Articolo 22 <i>(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della Difesa)</i>	28
Articolo 22-bis <i>(Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</i>	30
Articolo 22-ter <i>(Concorsi interni per vice revisore e vice perito tecnico della Polizia di Stato)</i>	30
Articolo 23 <i>(Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro)</i>	30
Articolo 24 <i>(Conciliazione e arbitrato)</i>	31
Articolo 25 <i>(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato)</i>	32

Soppresso - Articolo 26 (<i>Spese di giustizia nel processo di lavoro</i>)	32
Articolo 26-bis (<i>Contenzioso in materia di invalidità civile</i>)	32
Soppresso - Articolo 27 (<i>Strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori e finanziamenti a pubbliche amministrazioni in materia di lavoro</i>)	32
Articolo 27-bis (<i>Ispezioni presso i luoghi di lavoro e diffide</i>).....	33
Articolo 27-ter (<i>Indicatore della situazione economica equivalente</i>).....	33
Articolo 27-quater (<i>Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale</i>).....	34
Articolo 27-quinquies (<i>Modifica all'articolo 30-bis del decreto legge n. 185 del 2008</i>)	34
Articolo 27-sexies (<i>Misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati</i>)	34
Articolo 27-septies (<i>Prepensionamenti di giornalisti professionisti</i>)	34
Articolo 27-octies (<i>Esclusione dall'esecuzione forzata di fondi ministeriali</i>).....	35
Articolo 27-novies (<i>Conciliazioni presso la direzione provinciale del lavoro</i>).....	35
Articolo 27-decies (<i>Omesso versamento delle ritenute previdenziali da parte del committente</i>).....	35
Articolo 27-undecies (<i>Valore retributivo della contribuzione previdenziale figurativa</i>)	35
Articolo 27-duodecies (<i>Responsabilità di terzi nelle invalidità civili</i>)	36
Articolo 27-terdecies (<i>Responsabilità di terzi e indennità di malattia</i>)	36
Articolo 27-quaterdecies (<i>Albo delle imprese artigiane ed enti previdenziali</i>)	36
Articolo 27-quinquiesdecies (<i>Pignoramento e sequestro nei confronti degli Istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria</i>)	37
Articolo 27-sexiesdecies (<i>Contribuzione figurativa per periodi di inabilità</i>)	37

Articolo 28 <i>(Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile)</i>	38
Articolo 28-bis <i>(Risorse finanziarie in favore di soggetti danneggiati in ambito sanitario)</i>	38
Articolo 28-ter <i>(Attività di intermediazione nel mercato del lavoro)</i>	38
Articolo 28-quater <i>(Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro)</i>	39
Articolo 28-quinquies <i>(Disposizioni concernenti la "carta acquisti" e le prestazioni di lavoro accessorio)</i>	40
Articolo 28-sexies <i>(Interpretazione autentica delle disposizioni concernenti gli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel 1994)</i>	40
Articolo 28-septies <i>(Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per i dipendenti dalle imprese del credito)</i>	41
Articolo 28-octies <i>(Norme transitorie in materia di collaborazioni coordinate e continuative)</i>	41

Premessa

Il *dossier* illustra sinteticamente il contenuto del disegno di legge **A.S. n. 1167-A**, approvato dalle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali) e 11^a (Lavoro, previdenza sociale) il 18 novembre 2009, in sede referente, al termine di un esame avviato il 5 novembre 2008.

Si ricorda che il disegno di legge A.S. 1167 era stato trasmesso dalla Camera in seguito all'approvazione, da parte di quel ramo, il 28 ottobre 2008, dell'A.C. 1441-QUATER, risultante dallo stralcio dell'A.C. 1441.

L'A.C. 1441, di iniziativa governativa, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", presentato alla Camera il 2 luglio 2008, aveva infatti dato origine - in seguito allo stralcio deliberato dall'Aula di Montecitorio nella seduta n. 48 del 5 agosto 2008 - ai seguenti disegni di legge:

- l'A.C. 1441-BIS, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", poi A.S. n. 1082, infine divenuto legge 18 giugno 2009, n. 69;
- l'A.C. 1441-TER, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", poi A.S. 1195, divenuto legge 23 luglio 2009, n. 99;
- l'A.C. 1441-QUATER, recante "Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro", risultante dallo stralcio degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39, da 65 a 67, approvato il 28 ottobre 2008 dalla Camera. Il disegno di legge trasmesso al Senato (**A.S. 1167**) era composto da 28 articoli e recava il nuovo titolo "Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali".

Si segnala infine che, per esigenze di chiarezza, le intitolazioni delle sintesi degli articoli sono, in taluni casi, di fonte redazionale.

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti)

Il **presente articolo** reca una delega per la revisione della disciplina pensionistica dei soggetti che svolgono lavori usuranti.

La delega deve essere esercitata entro tre mesi (sei mesi nel testo originario, così modificato dalla Camera) dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Si tratta di una riapertura dei termini della precedente disciplina di delega (non esercitata) in materia, di cui ai commi 3, 90, 91 e 92 dell'art. 1 della L. 24 dicembre 2007, n. 247.

La disciplina di delega è intesa a permettere ai lavoratori rientranti in determinate fattispecie di accedere al pensionamento con un requisito anagrafico ridotto di 3 anni, fermi restando un limite minimo pari a 57 anni di età, il requisito di anzianità contributiva pari a 35 anni e la disciplina relativa alla decorrenza del pensionamento (cosiddette "finestre").

Il comma 1-bis - inserito dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato - integra i principi e i criteri direttivi della disciplina di delega in oggetto. In base a tale integrazione, nell'esercizio della delega deve essere adottata una clausola di salvaguardia, fondata su un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici, per l'ipotesi in cui emergano scostamenti tra il numero di domande accolte e le risorse della copertura finanziaria.

Articolo 2

(Delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)

I **commi da 1 a 3 del presente articolo** recavano, nella versione originaria, una delega per la riorganizzazione di alcuni enti o società vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nonché per la ridefinizione del rapporto di controllo sugli stessi soggetti. **Le Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato hanno modificato tale articolo, estendendo, tra l'altro, l'ambito della delega a tutti gli enti o società vigilati dal suddetto Dicastero nonché, secondo specifici principi e criteri direttivi, agli enti ed amministrazioni pubblici competenti in materia di sicurezza sul lavoro.**

Il **comma 4** demanda a regolamenti governativi il riordino degli organi collegiali e degli altri organismi istituiti, con legge o con regolamento, nell'amministrazione centrale della salute e specifica i criteri di tale revisione.

Si ricorda che le Camere hanno approvato il disegno di legge istitutivo del Ministero della salute (A.S. 1691, A.C. 2766), non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Articolo 2-bis

(Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)

Il presente articolo è stato inserito dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato.

Esso concerne la disciplina del rapporto di lavoro dei direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (ivi compresi gli Istituti trasformati in Fondazioni pubbliche), ammettendo, tra l'altro, anche l'ipotesi del carattere non esclusivo del rapporto.

Articolo 2-ter

(Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive)

Il presente articolo è stato inserito dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato.

Esso modifica la disciplina della composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul *doping* e per la tutela della salute nelle attività sportive.

Articolo 2-quater

(Disposizioni per la produzione di farmaci emoderivati)

Il presente articolo è stato inserito dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato.

Esso modifica i requisiti per i centri e le aziende di frazionamento e di produzione di emoderivati, ai fini della stipulazione delle convenzioni tra i medesimi e le regioni - o consorzi di regioni - per la lavorazione del plasma raccolto in Italia e introduce norme meno restrittive per la lavorazione di emoderivati da distribuire al di fuori dell'Unione europea, limitatamente al plasma e ai relativi prodotti intermedi provenienti dai centri di raccolta e di produzione di Paesi terzi.

Soppresso - Articolo 3

(Conferma della normativa sul riposo settimanale dei lavoratori)

Le Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato hanno soppresso l'articolo 3, in quanto le relative disposizioni sono state già introdotte nell'ordinamento dall'art. 3 e dall'allegato 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9.

Si ricorda che l'intervento in oggetto esclude alcune norme sul riposo settimanale dei lavoratori dal meccanismo di abrogazione di cui all'art. 24 e all'Allegato A del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, confermando, quindi, per tale materia il complesso della disciplina vigente.

Articolo 4

(Misure contro il lavoro sommerso)

Il presente articolo - al quale le Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato hanno apportato alcune modifiche specifiche - reca norme in materia di sanzioni relative all'impiego di lavoro irregolare.

Si segnala la riformulazione della fattispecie oggetto della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 3, commi da 3 a 5, del D.L. n. 12 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 73 del 2002, e successive modificazioni. La novella fa riferimento all'impiego, da parte di datori privati, di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, anziché all'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.

Articolo 4-bis

(Adempimenti formali relativi alle pubbliche amministrazioni)

L'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato, reca una disciplina speciale per le pubbliche amministrazioni per l'assolvimento di obblighi informativi in materia di rapporto di lavoro.

In particolare, le novelle di cui ai **commi 1 e 3** prevedono che le pubbliche amministrazioni comunichino al centro per l'impiego competente l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione in forma coordinata e continuativa, nonché determinate variazioni del medesimo rapporto, entro il ventesimo giorno del mese successivo. Si ricorda che la disciplina attuale prevede in via generale (e, quindi, anche per le pubbliche amministrazioni) che: la comunicazione relativa all'instaurazione dei suddetti rapporti (nonché di quelli inerenti ai soci lavoratori di cooperativa, agli associati in partecipazione con apporto lavorativo e ai tirocinanti) venga effettuata il giorno precedente l'instaurazione medesima; la comunicazione di determinate variazioni del rapporto di lavoro sia effettuata entro 5 giorni. Le novelle di cui ai **commi 1 e 3** non riguardano gli enti pubblici economici (per i quali, cioè, continua a trovare applicazione la normativa valida per i datori di lavoro privati).

Il **comma 2** prevede che il datore di lavoro pubblico possa adempiere l'obbligo di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro con la consegna al lavoratore della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione.

Articolo 4-ter

(Disposizioni riguardanti i medici e altri professionisti sanitari extracomunitari)

Il presente articolo è stato inserito dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato.

Esso consente l'esercizio dell'attività nel territorio italiano ai medici e agli altri professionisti sanitari stranieri, al séguito di delegazioni sportive o di determinati gruppi organizzati (con svolgimento delle prestazioni esclusivamente nei confronti dei medesimi gruppi o delegazioni), in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri.

Articolo 5

(Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro)

Il **presente articolo** reca, in primo luogo, talune modifiche al regime sanzionatorio in materia di orario di lavoro.

In particolare, la novella di cui alla **lettera a)** del **comma 1** ridefinisce le sanzioni per le ipotesi di violazione della disciplina: sulla durata media dell'orario di lavoro; sul riposo settimanale; sulle ferie annuali retribuite. La successiva **lettera b)** modifica le sanzioni per il caso di violazione della normativa sul riposo giornaliero.

Il comma 1-bis, aggiunto dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato, riformula il regime di possibili deroghe alle norme sull'orario di lavoro e sul riposo dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili.

Soppresso - Articolo 6

(Territorializzazione delle procedure concorsuali)

L'articolo 6 è **stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente al Senato**, in quanto "la disciplina contenuta nel citato articolo è già presente nella normativa vigente" (cfr. resoconto sommario delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro del 29 ottobre 2009).

Esso recava alcune novelle all'art. 35 del decreto legislativo 165/2001, in materia di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la modifica di cui al comma 5 dell'articolo 6 in esame è stata anticipata dall'art. 51 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (per l'effetto, l'art. 35 del decreto legislativo 165/2001 già prevede che "Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o altrimenti non attuabili con identico risultato").

Articolo 6-bis

(Diritto allo studio universitario)

L'articolo, introdotto durante l'esame presso le Commissioni riunite al Senato, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di diritto allo studio universitario, previo parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

I citati decreti saranno volti a riordinare la normativa vigente in materia per le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, rimuovendo gli ostacoli che limitano gli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi nel proseguimento degli studi.

Fino all'entrata in vigore dei predetti decreti, il decreto di cui all'articolo 4 della legge n. 390 del 1991, che stabilisce i criteri per la determinazione del merito e delle condizioni economiche degli studenti, nonché per la definizione delle relative procedure di selezione, ai fini dell'accesso ai servizi e del godimento degli interventi per il diritto allo studio universitario, è adottato sei mesi prima di ciascun anno accademico e definisce anche i criteri per il riparto del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore di cui all'articolo 16 della citata legge n. 390.

Articolo 6-ter

(Elettorato per le cariche accademiche)

L'articolo, inserito durante l'esame presso le Commissioni riunite al Senato, modifica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2002, concernente l'elettorato per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali. Esso dispone che l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento sia esteso ai professori di seconda fascia, oltre che nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, anche nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto per la predetta elezione.

Articolo 6-quater

(Procedure per il reclutamento dei ricercatori)

L'articolo in commento, introdotto durante l'esame presso le Commissioni riunite in Senato, novella l'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 180 del 2008, disponendo che, nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei ricercatori, la valutazione è effettuata sulla base dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, discussi pubblicamente con la commissione, utilizzando parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 6-quinquies

(Disposizioni in materia di Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale)

L'articolo, inserito durante l'esame presso le Commissioni riunite al Senato, modifica l'articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, prevedendo che, per il triennio 2009-2011, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa ivi previsti, le quote per le assunzioni di ricercatori a tempo indeterminato e per quelle dei professori ordinari non si applichino agli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale.

Articolo 6-sexies

(Abrogazione di norme concernenti le valutazioni comparative dei docenti universitari)

L'articolo, inserito durante l'esame presso le Commissioni riunite al Senato, abrogando alcune disposizioni vigenti, elimina, nei regolamenti che disciplinano le modalità di espletamento delle procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonché di professori associati e di ricercatori, trasferite alle università:

- la possibilità che nei bandi per la nomina in ruolo siano introdotte limitazioni al numero delle pubblicazioni scientifiche da presentare per la valutazione comparativa;
- la previsione di un numero massimo di domande di partecipazione da parte di un candidato a procedure di valutazione comparativa in un periodo determinato.

Articolo 6-septies

(Disposizioni in materia di reclutamento di ricercatori nelle università)

L'articolo, introdotto durante l'esame presso le Commissioni riunite al Senato, stabilisce che le risorse di cui all'articolo 1, comma 650, della legge finanziaria 2007 (limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2009 e al netto delle risorse già utilizzate negli anni 2007 e 2008) siano utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230. Dall'utilizzazione di tali fondi restano escluse le università statali che superano il limite massimo di spesa per il personale di ruolo (fissato al 90% dei trasferimenti statali sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università).

Articolo 6-octies

(Trasferimento di ricercatori dalla SSEF alle università statali)

L'**articolo 6-octies**, introdotto durante l'esame in sede referente al Senato, pone a carico della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, in caso di trasferimento presso le Università statali di un ricercatore in servizio, l'onere di trasferire alle Università statali anche le risorse occorrenti per il relativo trattamento retributivo.

Soppresso - Articolo 7

(Disposizioni in materia di stabilizzazioni)

L'articolo 7 è stato **soppresso nel corso dell'esame in sede referente al Senato**, in quanto le disposizioni in esso contenute sono già state introdotte nella legislazione vigente (cfr. resoconto sommario delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro del 29 ottobre 2009).

Esso abrogava diverse disposizioni recate dalle leggi finanziarie 2007 e 2008 in tema di stabilizzazione del personale pubblico 'precario'. A tal proposito, si ricorda che una serie di disposizioni incidenti sulla disciplina delle stabilizzazioni sono contenute nell'art. 17, commi 10-19, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, recante "*Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini*", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Articolo 8

(Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

L'**articolo 8** - recante disposizioni in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche - è stato **modificato nel corso dell'esame in sede referente al Senato, che ha soppresso il comma 2 e introdotto il nuovo comma 3-bis**.

Il **comma 1** dispone che se, a seguito di conferimento di funzioni statali alle regioni ed agli enti locali ovvero di trasferimento di attività svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti pubblici ovvero di esternalizzazione di attività e servizi, il personale adibito a tali funzioni risulta in eccedenza, a tale personale si applicano le disposizioni in materia di mobilità collettiva e di collocamento in disponibilità di cui all'art. 33 del decreto legislativo 165/2001.

Il **comma 2** è stato **soppresso nel corso dell'esame in sede referente al Senato**. Esso prevedeva che il personale che rifiuta, per due volte in 5 anni, il trasferimento per giustificate ed obiettive esigenze di organizzazione dell'amministrazione, si considerasse in posizione di esubero e venisse conseguentemente collocato in disponibilità. Si ricorda che l'art. 55-*quater*, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 165/2001, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 150/2009, prevede la sanzione disciplinare del licenziamento

in caso di ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio.

Il **comma 3** dispone che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possano utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a 3 anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali in materia.

Il nuovo **comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato**, prevede che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, le pubbliche amministrazioni possano rideterminare le assegnazioni temporanee in corso in base a quanto previsto dal comma 3. In caso di mancata rideterminazione, i rapporti in corso continuano ad essere disciplinati dalle originarie fonti.

Articolo 8-bis

(Modifiche alla disciplina del trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici)

L'**articolo 8-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente al Senato**, modifica il Codice della *privacy* in punto di notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione. La legge 15/2009 ha previsto che tali notizie non possano mai essere oggetto di protezione della riservatezza personale. L'articolo in esame prevede invece che esse siano rese accessibili dall'Amministrazione di appartenenza, ma che non siano ostensibili - se non nei casi previsti dalla legge - le notizie concernenti la natura dell'infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il dipendente in questione e l'Amministrazione idonee a rivelare dati sensibili.

Articolo 9

(Modifica all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in materia di conferimento di incarichi dirigenziali a dirigenti di seconda fascia)

L'**articolo 9, che non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente al Senato**, prevede che i dirigenti di seconda fascia 'prestati' alla Presidenza del Consiglio da altre amministrazioni non possano fruire della norma secondo la quale si transita nella prima fascia qualora si abbia ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. L'innovazione vale solo per gli incarichi conferiti dalla Presidenza del Consiglio dopo l'entrata in vigore del testo in esame.

Soppresso - Articolo 10

(Conferimenti di incarichi di funzioni dirigenziali)

L'articolo 10 - che precisava come debbano essere applicate le limitazioni percentuali previste per il conferimento degli incarichi dirigenziali, nell'ottica del riparto degli incarichi stessi fra dirigenti 'interni' ed 'esterni' - è stato **soppresso nel corso dell'esame in sede referente al Senato**, in quanto una disposizione identica è inserita nel nuovo comma 6-bis dell'art. 19 del decreto legislativo 165/2001, ad opera dell'art. 40, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 150/2009.

Articolo 11

(Disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale)

L'**articolo 11, che non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente al Senato**, prevede che, in sede di prima applicazione della nuova disciplina relativa al *part-time* nel pubblico impiego, introdotta dal decreto-legge 112/2008, le pubbliche amministrazioni possano sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima dell'entrata in vigore del menzionato decreto (il decreto-legge 112/2008 ha previsto che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non avvenga più automaticamente, bensì possa essere concessa discrezionalmente dall'amministrazione, coerentemente alle esigenze di efficienza e funzionalità degli uffici. Così, la situazione giuridica del soggetto istante è mutata, da diritto soggettivo perfetto a interesse legittimo. Infatti l'amministrazione può, in base alla disciplina ora vigente, respingere la domanda del dipendente, allorché la trasformazione del rapporto di lavoro comporti pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa. La normativa previgente stabiliva invece che la possibilità di grave pregiudizio - era quindi richiesto anche il requisito della gravità del pregiudizio - potesse soltanto legittimare il differimento della trasformazione del rapporto di lavoro, per un periodo non superiore a sei mesi).

Articolo 12

(Applicazione dei contratti collettivi del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri al personale ad essa trasferito)

L'**articolo 12, che non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente al Senato**, dispone che al personale trasferito ed inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione della riforma della struttura governativa effettuata nel 2006, si applicano i contratti collettivi di lavoro del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 13 *(Aspettativa)*

L'**articolo 13, che non è stato modificato nel corso dell'esame in sede referente al Senato**, prevede la possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. La disposizione precisa che nel periodo di aspettativa non trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici e fa salva la speciale disciplina in materia di aspettativa relativa agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato.

Articolo 14 *(Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

L'**articolo 14** introduce il riconoscimento normativo della specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (**comma 1**), demandando la disciplina attuativa di tale principio a successivi provvedimenti legislativi (**comma 2**). Inoltre, attribuisce al Consiglio centrale di rappresentanza militare (COCER) un ruolo negoziale, ai fini dell'attuazione della specificità in materia di trattamento economico delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare (**comma 3**). **Nel corso dell'esame in sede referente al Senato è stata modificata la rubrica dell'articolo, inserendovi il riferimento al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.**

Articolo 14-bis *(Interpretazione autentica in materia di igiene del lavoro)*

L'articolo, introdotto dalle Commissioni riunite al Senato, interviene in materia di igiene del lavoro la cui disciplina era stata oggetto di delega legislativa al Governo mediante la legge 51/1955; la legge delega aveva escluso il lavoro a bordo delle navi mercantili, degli aeromobili e l'esercizio di miniere, cave e torbiere. L'articolo in commento estende l'esclusione al naviglio di Stato. L'estensione ha carattere di interpretazione autentica e quindi è suscettibile di applicazione retroattiva.

Peraltro, i decreti legislativi emanati in esecuzione della delega sono stati abrogati dal decreto legislativo 81/2008, che contiene il testo unico della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Soppresso - Articolo 15

(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di collaborazioni autonome nella pubblica amministrazione)

L'articolo 15 è stato **soppresso nel corso dell'esame in sede referente al Senato**, in quanto contenente norme già previste dall'ordinamento.

Esso ampliava la casistica del conferimento di incarichi esterni a soggetti privi di 'comprovata specializzazione universitaria' e che prevedeva che gli incarichi potessero essere conferiti anche mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa. L'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 è già stato modificato nel senso previsto dall'articolo in esame ad opera dell'art. 22, comma 2, della legge 69/2009.

Articolo 15-bis

(Misure atte a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche)

L'**articolo 15-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente al Senato**, introduce nel decreto legislativo 165/2001 ("*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*") l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di garantire ai lavoratori l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro.

Le pubbliche amministrazioni devono altresì garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno (**lettere a) e b)**). La **lettera c)** prevede l'istituzione presso le pubbliche amministrazioni del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, che sostituisce i Comitati Pari opportunità e i Comitati paritetici per il fenomeno del *mobbing*. Le **lettere d) ed e)** apportano modifiche conseguenti.

Soppresso - Articolo 16

(Norme sui dipendenti pubblici prossimi al trattamento pensionistico)

Il presente articolo 16 è stato soppresso dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato, in quanto la materia in oggetto è stata di recente ridefinita dall'art. 17, commi 35-novies e 35-decies, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

Si ricorda che la materia riguarda la possibile risoluzione del rapporto di lavoro con i dipendenti pubblici che abbiano già conseguito una determinata anzianità contributiva pensionistica.

Articolo 17

(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi)

Il presente articolo - al quale le Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato hanno apportato una modifica specifica - reca una delega al Governo ai fini del riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi (comunque denominati), spettanti ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati.

Articolo 17-bis

(Riscatto dei periodi di congedo di maternità o parentale fuori dal rapporto di lavoro)

Il presente articolo è stato inserito dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato.

Esso prevede che le norme concernenti (ai fini pensionistici) il beneficio dell'accredito figurativo o il diritto di riscatto per i periodi dei congedi di maternità o di paternità e dei congedi parentali si applichino solo qualora le relative domande siano presentate in costanza di rapporto di lavoro.

Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Si osserva che la norma non sembra prevedere un'analoga clausola di salvezza per i casi in cui sia stato già iniziato il pagamento degli oneri di riscatto.

Articolo 18

(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità)

Il presente articolo - al quale le Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato hanno apportato una modifica specifica - concerne la normativa sui permessi lavorativi per l'assistenza a soggetti portatori di *handicap*.

I **commi da 1 a 3** novellano - in termini più circoscritti rispetto alla disciplina vigente - le norme sul diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito, per l'assistenza ad un familiare, parente o affine con *handicap* in situazione di gravità, e sulla possibilità di scelta della sede di lavoro, in relazione ad analoga esigenza.

I **commi da 4 a 6** dispongono che le pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni) comunichino alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della

funzione pubblica alcuni dati, relativi ai propri dipendenti che fruiscano dei permessi mensili retribuiti summenzionati o dei permessi retribuiti previsti (nel limite di due ore quotidiane) per i minori con *handicap* in situazione di gravità e di età non superiore ai tre anni. Si contempla altresì la costituzione, da parte del citato Dipartimento, di una banca dati, in cui confluiscono le comunicazioni.

Articolo 19

(Certificati di malattia)

Il presente articolo - nella versione modificata dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato - estende, per i casi di assenze per malattia, ai lavoratori dipendenti privati il meccanismo valido per i dipendenti pubblici, in base a cui l'INPS trasmette (in via telematica) al datore di lavoro l'attestazione medica (si ricorda che, già nella disciplina vigente, l'INPS riceve tale attestazione, in via telematica, da parte del medico o della struttura sanitaria).

Si rileva che le Commissioni riunite hanno così riformulato l'articolo, limitando l'ambito al settore dei dipendenti privati, in relazione alla circostanza che, per i dipendenti pubblici, la materia è stata di recente ridefinita dalle novelle di cui all'art. 69, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Soppresso - Articolo 20

(Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di assenza per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

L'articolo 20 è stato **soppresso nel corso dell'esame in sede referente al Senato**, in quanto contenente norme già previste dall'ordinamento.

Esso disponeva: a) che al personale del comparto sicurezza e difesa, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non si applicasse la norma che limita la retribuzione, per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata, nei primi dieci giorni di assenza, al solo trattamento economico fondamentale; b) l'abrogazione della norma che prevede, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la tendenziale non equiparabilità delle assenze per malattia alla presenza in servizio, ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa.

L'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 è già stato modificato nel senso previsto dall'articolo in esame ad opera dell'art. 17, comma 23, lettere a) e d), del decreto-legge 78/2009.

Articolo 21

(Aspettativa per conferimento incarichi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

L'**articolo 21, che non è stato modificato nel corso dell'esame referente al Senato**, prevede per il personale del comparto sicurezza e difesa la possibilità di essere collocati in aspettativa per conferimento di incarichi dirigenziali da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza. Tali incarichi sono conferiti previa autorizzazione del Ministro competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 22

(Disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione della Difesa)

L'**articolo 22**, come recita la **nuova rubrica**, reca plurime disposizioni in materia di personale dell'amministrazione Difesa, per la gran parte introdotte nel corso dell'esame in sede referente al Senato.

Il **comma 1** estende, a decorrere dal 1° gennaio 2009, al personale delle Forze armate la disciplina in materia di comando posta per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dal comma 91 dell'art. 2 della legge finanziaria per il 2008, ponendo a carico della amministrazione utilizzatrice l'onere di corresponsione del trattamento economico di detto personale.

Il **comma 1-bis, introdotto durante l'esame in sede referente presso il Senato**, modifica la disciplina in materia di aspettativa per riduzione quadri recata dall'art. 65 del d. lgs. n. 490/1997 che dispone, qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di legge, il collocamento in aspettativa per riduzione quadri quando non sia possibile riassorbire l'eccedenza nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza Armata. Nel numero massimo del grado di appartenenza non sono computati, fino alla promozione, quegli ufficiali in servizio permanente effettivo per i quali le promozioni a scelta al grado superiore non si effettuano tutti gli anni. Con la presente modifica nel numero massimo non si computa inoltre un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte da personale militare presso enti, comandi e unità internazionali e degli addetti militari in servizio all'estero. Il presente comma introduce inoltre un nuovo comma all'art. 65 richiamato, che precisa che il collocamento in aspettativa per riduzione quadri venga disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Il **comma 1-ter, introdotto durante l'esame in sede referente presso il Senato**, modifica l'art.7, comma 2, della legge n. 804 del 1973 escludendo dal provvedimento di collocamento in aspettativa per riduzione quadri in caso di

eccedenza nei gradi di generale e colonnello, oltre agli ufficiali che ricoprono la carica di Capo di Stato Maggiore della difesa o di Capo di Stato Maggiore di forza armata o di segretario generale del Ministero della difesa, anche ufficiali di pari grado che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di Stato Maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.

Il comma 1-*quater*, introdotto durante l'esame in sede referente presso il Senato, fornisce un'interpretazione autentica dell'art. 43, co. 2, della legge n. 224 del 1986 secondo cui agli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in aspettativa per riduzione quadri competono al novantacinque per cento, in aggiunta a qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio- nonché l'indennità integrativa speciale e la quota aggiuntiva di famiglia nelle misure intere- intendendosi gli assegni come comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa per riduzione quadri.

Il comma 1-*quinquies*, introdotto durante l'esame in sede referente presso il Senato, reca modifiche in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri alla disciplina recata dal d. lgs. n. 298 del 2000:

a) prevedendo che nei quadri di avanzamento siano iscritti gli ufficiali idonei per l'avanzamento ai soli gradi di colonnello e generale di brigata e non più di maggiore;

b) abrogando la norma per cui i capitani dei ruoli normale e speciale già valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianità.

c) abrogando la disposizione per cui per le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore del ruolo speciale, il numero delle promozioni annuali è aumentato in misura da raggiungere il novantacinque per cento del numero degli ufficiali inclusi nelle aliquote stesse.

d) disponendo dunque che, circa l'avanzamento da capitano al grado superiore, l'avanzamento avvenga solo per anzianità e non anche a scelta e che gli anni di anzianità minima di grado richiesti per promozione ad anzianità vengano abbassati da 9 a 7 (ruolo normale) e da 12 a 10 (ruolo speciale).

Il comma 1-*sexies*, introdotto durante l'esame in sede referente presso il Senato, stabilisce che dalle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* non devono derivare maggiori o nuovi oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 22-bis

(Personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'**articolo 22-bis**, inserito nel corso dell'esame in sede referente al Senato, stabilisce che, per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, il limite minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in 17 e 35 anni. Il personale arruolato ai sensi dell'articolo in esame non può tuttavia essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Articolo 22-ter

(Concorsi interni per vice revisore e vice perito tecnico della Polizia di Stato)

L'**articolo 22-ter**, inserito nel corso dell'esame in sede referente al Senato, modifica l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica, consentendo la partecipazione ai concorsi interni per revisore tecnico e per vice perito tecnico anche a soggetti provenienti da profili professionali non omogenei a quello per il quale si concorre.

Articolo 23

(Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro)

Il **presente articolo**, che non è stato modificato nel corso dell'esame referente presso il Senato, riguarda il controllo giudiziale sul rispetto delle "clausole generali" contenute nella disciplina legislativa in materia di lavoro, la certificazione dei contratti di lavoro e le valutazioni da parte del giudice nei contenziosi concernenti i licenziamenti individuali.

Con riferimento alle summenzionate "clausole generali", il **comma 1** dispone che il controllo giudiziale debba limitarsi esclusivamente all'accertamento del presupposto di legittimità e non possa estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive, le quali spettano al datore di lavoro o al committente.

Il **comma 2** reca disposizioni volte a rafforzare il valore vincolante (anche nei confronti del giudice) dell'accertamento effettuato in sede di certificazione dei contratti di lavoro.

Il **comma 3** dispone, in primo luogo, che il giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, tenga conto - "oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione", come specificato dalla Camera - delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo, presenti nei contratti collettivi di lavoro ovvero, se stipulati con

l'assistenza delle commissioni di certificazione, nei contratti individuali di lavoro.

Analogamente, il giudice deve tener conto degli elementi e dei parametri appositamente individuati dai suddetti contratti, nello stabilire, ai sensi, come specificato dalla Camera, dell'art. 8 della L. 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, "le conseguenze da riconnettere al licenziamento". A tal fine, inoltre, il giudice deve comunque tener conto di una serie di elementi di fatto, individuati dal medesimo comma 3.

Il comma 4 provvede a ridefinire la finalità della procedura di certificazione.

A parte differenze di carattere prettamente formale, la novella sembrerebbe voler ampliare l'ambito di intervento della certificazione, dal momento che, mentre il testo vigente fa riferimento al "contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro", la disposizione in esame, in maniera più generale, si riferisce al "contenzioso in materia di lavoro".

Il comma 5 modifica la disciplina delle commissioni di certificazione presso i consigli provinciali dei consulenti del lavoro.

Articolo 24

(Conciliazione e arbitrato)

Il presente articolo 24 è stato modificato dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato.

Nella nuova formulazione l'articolato normativo prevede, introducendo modifiche all'art. 410 c.p.c., che si possa esperire nelle controversie di cui all'art. 409 c.p.c. un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione anche tramite l'associazione sindacale alla quale il lavoratore aderisce o conferisce mandato,

L'articolato prevede tra l'altro che, se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. Si prevede, tra l'altro, l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (c.d. Legge Biagi).

Si introducono tra l'altro modifiche all'art. 420 c.p.c. e si prevede che le disposizioni degli articoli 410, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile si applichino anche alle controversie di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (t.u. del pubblico impiego). Mentre gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono abrogati.

Parimenti vengono abrogati gli artt. 410-*bis* e 412-*bis* c.p.c.

Articolo 25

(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato)

Il testo originario del presente articolo modificava le disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali e per altre impugnazioni in ambito lavoristico.

La versione approvata dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato riformula tali norme e reca altresì disposizioni sui criteri di determinazione della misura del risarcimento per il caso di conversione a tempo indeterminato (successiva ad una controversia) del contratto di lavoro a termine.

Soppresso - Articolo 26

(Spese di giustizia nel processo del lavoro)

Le Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato hanno soppresso l'articolo 26, che prevedeva al comma 1, la soppressione della voce n. 1639 dell'allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativa alla legge 2 aprile 1958, n. 319. Al comma 2 si prevedeva introduzione di modifiche all'art. 13, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Il comma 3 prevedeva che la disposizione di cui al comma 2 acquistasse efficacia decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in commento.

Articolo 26-*bis*

(Contenzioso in materia di invalidità civile)

Il presente articolo è stato inserito dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato.

Esso contempla alcune modifiche alla disciplina dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità; *tali modifiche, tuttavia, sono state già introdotte dall'art. 20, comma 5, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.*

Soppresso - Articolo 27

(Strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori e finanziamenti a pubbliche amministrazioni in materia di lavoro)

L'articolo 27 è stato soppresso dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato, anche in considerazione della circostanza che le relative disposizioni

- ad eccezione di quelle di cui ai commi 10 e 12 - sono state già introdotte nell'ordinamento dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2) e dalla L. 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009).

Si ricorda che le norme in oggetto concernevano gli ammortizzatori sociali, gli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori, gli incentivi per il reimpiego, la formazione, i finanziamenti a pubbliche amministrazioni o ad altri soggetti aventi competenze in materia di lavoro.

In particolare, i commi 10 e 12 - cioè, come detto, le uniche disposizioni non introdotte nell'ordinamento - recavano, rispettivamente, uno stanziamento di 35 milioni di euro per il 2009, al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi pubblici per l'impiego, ed uno stanziamento di 2 milioni di euro, sempre per il 2009, al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici necessari allo svolgimento dell'attività ispettiva.

Articolo 27-bis

(Ispezioni presso i luoghi di lavoro e diffide)

Il presente articolo è stato inserito dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato.

Esso modifica la disciplina procedurale sulle ispezioni presso i luoghi di lavoro e sull'atto di diffida, conseguente all'accertamento di violazioni (in materia di lavoro e legislazione sociale) da cui derivino sanzioni amministrative. Resta fermo il principio che l'ottemperanza alla diffida determina l'ammissione al pagamento di una somma equivalente alla misura minima della sanzione o ad un quarto della sanzione stabilita in importo fisso, pagamento in virtù del quale si estingue il procedimento sanzionatorio.

La novella estende altresì il potere di diffida agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, in caso di accertamento delle violazioni suddette.

Articolo 27-ter

(Indicatore della situazione economica equivalente)

Il presente articolo è stato inserito dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato.

Esso reca alcune novelle al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, il quale disciplina il cosiddetto indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni e ai servizi sociali o assistenziali, "non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche". Si ricorda che dall'ambito dell'istituto sono esclusi: l'integrazione al minimo e la maggiorazione sociale delle pensioni; l'assegno e la pensione sociale; ogni altra prestazione previdenziale; la pensione e l'assegno di invalidità civile, le indennità di accompagnamento e le prestazioni "assimilate".

Le novelle modificano, tra l'altro, la disciplina della dichiarazione sostitutiva unica, che deve essere presentata da parte del richiedente le prestazioni e i servizi rientranti nell'ambito di applicazione dell'indicatore suddetto.

Articolo 27-quater

(Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale)

Il presente articolo è stato inserito dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato.

Esso modifica la disciplina dell'istituto (di carattere transitorio) dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

Articolo 27-quinquies

(Modifica all'articolo 30-bis del decreto legge n. 185 del 2008)

La norma in esame, **approvata nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente al Senato**, dispone che la destinazione delle eventuali maggiori entrate recate dall'articolo 30-bis, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 in materia di giochi (maggiori entrate che risultino comunque eccedenti rispetto agli oneri previsti) sia disposta con decreto, oltre che del Ministro dell'economia e delle finanze, anche del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Articolo 27-sexies

(Misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati)

Il presente articolo è stato inserito dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato.

Esso consente che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotti misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, a valere sulle risorse finanziarie per la formazione professionale.

Articolo 27-septies

(Prepensionamenti di giornalisti professionisti)

Il presente articolo è stato inserito dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato.

Esso contempla una modifica della procedura per la definizione di eventuali contingenti di prepensionamenti di giornalisti professionisti; *tuttavia, tale modifica è stata già introdotta dall'art. 7-ter, comma 17, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.*

Articolo 27-octies

(Esclusione dall'esecuzione forzata di fondi ministeriali)

Il presente articolo è stato inserito dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato.

Esso estende l'esclusione dall'esecuzione forzata a tutti i fondi del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Articolo 27-novies

(Conciliazioni presso la direzione provinciale del lavoro)

Il presente articolo è stato inserito dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato.

Esso definisce la procedura per la dichiarazione di esecutività del verbale, per i casi di conciliazione (relativa ad una controversia in materia di lavoro) raggiunta presso la direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124. Quest'ultimo articolo, nella versione attuale, già appare inteso a conferire efficacia esecutiva al verbale, senza, tuttavia, contemplare un'apposita procedura.

Articolo 27-decies

(Omesso versamento delle ritenute previdenziali da parte del committente)

Il presente articolo è stato inserito dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato.

Esso concerne la fattispecie di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali che devono essere operate dal committente, con riferimento ai compensi dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (ivi compresi i rapporti inquadrati come "lavoro a progetto"). A tale fattispecie viene esteso il regime sanzionatorio e procedurale vigente per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, relative ai lavoratori dipendenti, da parte del datore di lavoro.

Articolo 27-undecies

(Valore retributivo della contribuzione previdenziale figurativa)

Il presente articolo è stato inserito dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato.

Esso modifica, con riferimento all'anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 2004, i criteri di calcolo del valore retributivo dei periodi riconosciuti, ai fini previdenziali, figurativamente.

Il nuovo criterio si basa sull'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel mese in cui si colloca l'evento, mentre la normativa

vigente (di cui all'art. 8 della L. 23 aprile 1981, n. 155) fa riferimento, in linea di principio, alla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro (con esclusione di quelle percepite in misura ridotta) nell'anno solare in cui si colloca l'accredito figurativo (o, nell'anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso sino alla data di decorrenza della pensione stessa).

Articolo 27-duodecies

(Responsabilità di terzi nelle invalidità civili)

Il presente articolo è stato inserito dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato.

Esso prevede che, per i casi in cui l'invalidità civile derivi da fatto illecito di terzo, il valore capitale delle prestazioni assistenziali erogate in favore dell'invalido civile sia recuperato, da parte della pubblica amministrazione erogatrice, nei confronti del responsabile civile e dell'eventuale impresa di assicurazione.

Articolo 27-terdecies

(Responsabilità di terzi e indennità di malattia)

Il presente articolo è stato inserito dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato.

Esso è volto ad assicurare il recupero, da parte dell'INPS, dell'importo delle indennità di malattia corrisposte in favore del lavoratore, mediante rivalsa nei confronti dell'eventuale terzo responsabile - a causa di fatto illecito - dello stato di malattia e dell'eventuale impresa di assicurazione.

Articolo 27-quaterdecies

(Albo delle imprese artigiane ed enti previdenziali)

Il presente articolo è stato inserito dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato.

Esso dispone che gli atti concernenti le variazioni relative ai soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane (ivi compresa la cessazione delle medesime imprese) siano opponibili all'INPS entro il termine perentorio di due anni.

Articolo 27-quinquiesdecies

(Pignoramento e sequestro nei confronti degli Istituti esercenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria)

Il presente articolo 27 è stato inserito dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato.

L'articolo applica anche ai pignoramenti mobiliari ex art. 513 c.p.c., promossi nei confronti di Enti ed Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenza obbligatorie organizzati su base territoriale, le disposizioni in tema di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni, relative - tra l'altro - alle modalità di notifica, dell'instaurazione del pignoramento di crediti, all'efficacia in caso di decorso del tempo, alle condizioni previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito, con modificazioni, nella legge n. 30/1997.

Articolo 27-sexiesdecies

(Contribuzione figurativa per periodi di inabilità)

Il presente articolo è stato inserito dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato.

Esso esclude ogni limite di durata per l'accredito figurativo pensionistico per i periodi di inabilità (cioè, di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa), per i casi in cui essa derivi da infortunio sul lavoro. Nella disciplina vigente, per tali periodi trova applicazione il limite di 22 mesi, previsto per tutti i periodi di malattia (o di infermità derivante da infortunio). L'esclusione del limite, prevista dall'**articolo in esame**, è condizionata al fatto che l'assicurato opti per il trattamento pensionistico ordinario, anziché per la pensione di inabilità (si ricorda che i criteri di calcolo di quest'ultima variano a seconda che al soggetto - in ragione dell'inabilità - spetti o meno anche una rendita derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

La norma in esame non considera i casi in cui l'inabilità deriva, anziché da infortunio sul lavoro, da malattia professionale: pertanto l'esclusione di cui al presente articolo non opera.

Ai fini della copertura finanziaria dell'esclusione in oggetto, si incrementa da 6,5 a 7,5 punti l'addizionale IRES prevista per alcuni soggetti che operano nei seguenti settori: ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; produzione o commercializzazione di energia elettrica.

Articolo 28

(Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile)

Il **presente articolo** riapre i termini temporali per l'esercizio di alcune deleghe, scadute il 1° gennaio 2009.

Esse riguardano: la revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali; il riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato; la revisione della disciplina in materia di occupazione femminile.

Le Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato hanno modificato il presente articolo, allo scopo di differire ulteriormente il termine per l'esercizio delle deleghe (in quanto la versione originaria dell'articolo contemplava la data del 1° luglio 2009, termine che è nel frattempo scaduto).

Articolo 28-bis

(Risorse finanziarie in favore di soggetti danneggiati in ambito sanitario)

Il presente articolo è stato inserito dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato.

Esso prevede un incremento di 55 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2009 e 2010, delle risorse finanziarie per l'attuazione della L. 29 ottobre 2005, n. 229, come integrata da successivi provvedimenti. Tale disciplina reca indennizzi in favore dei soggetti che abbiano riportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie, nonché in favore di determinati soggetti, affetti da sindrome da talidomide, provocata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco.

Ai fini della compensazione dell'incremento in esame, vengono ridotte, per i medesimi anni 2009 e 2010, le risorse finanziarie per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali, danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti, e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni.

Articolo 28-ter

(Attività di intermediazione nel mercato del lavoro)

Il presente articolo è stato inserito dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato.

Esso modifica la disciplina relativa all'autorizzazione, in favore di determinati soggetti, allo svolgimento dell'attività di intermediazione nel mercato del lavoro. Le novelle, tra l'altro, ampliano le definizioni di tali soggetti e vi aggiungono, ad alcune condizioni, la categoria dei gestori di siti internet.

Si ricorda che il Capo I del Titolo II del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ha introdotto una nuova disciplina delle possibilità di svolgimento, da parte di soggetti privati, delle attività relative all'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

In particolare, si distinguono quattro tipologie di attività: somministrazione di lavoro; intermediazione; ricerca e selezione del personale; supporto alla ricollocazione professionale.

Articolo 28-quater

(Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro)

Il presente articolo è stato inserito dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato.

Esso apporta alcune modifiche al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante *"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30"*.

Le novelle agli artt. 4, 5 e 8 del citato D.Lgs. n. 276, e successive modificazioni, riformulano le norme sul rilascio dell'autorizzazione a tempo indeterminato (successiva a quella iniziale a termine) per le agenzie per il lavoro (ai fini dell'esercizio delle relative attività) e recano alcune specificazioni riguardo ad uno dei requisiti posti per le medesime agenzie.

Si ricorda che il Capo I del Titolo II del D.Lgs. n. 276, e successive modificazioni, ha introdotto una nuova disciplina delle possibilità di svolgimento, da parte di soggetti privati, delle attività relative all'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

In particolare, si distinguono le seguenti tipologie di agenzie per il lavoro: agenzie di somministrazione di lavoro; agenzie di intermediazione; agenzie di ricerca e selezione del personale; agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

La successiva novella all'art. 12 del D.Lgs. n. 276, e successive modificazioni, opera una revisione della disciplina dei fondi ivi previsti, destinati ad interventi in favore di determinate categorie di lavoratori e derivanti dai contributi a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro.

La novella all'art. 13 del D.Lgs. n. 276, e successive modificazioni, riformula e chiarisce le condizioni poste ai fini dell'ammissibilità di alcune deroghe alla disciplina della somministrazione di lavoro.

La novella all'art. 53 del D.Lgs. n. 276, e successive modificazioni, concerne un possibile criterio di determinazione, da parte dei contratti collettivi di lavoro ivi individuati, della retribuzione dei dipendenti assunti con contratto di apprendistato.

L'ultimo comma del presente articolo reintroduce la possibilità di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (cosiddetto *staff leasing*). Tale istituto, previsto dal citato D.Lgs. n. 276, era stato soppresso dall'art. 1, comma 46, della L. 24 dicembre 2007, n. 247.

Articolo 28-quinquies

(Disposizioni concernenti la "carta acquisti" e le prestazioni di lavoro accessorio)

Il presente articolo è stato inserito dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato.

Esso dispone, demandando l'attuazione delle norme in esame ad un decreto ministeriale, che:

- le prestazioni di lavoro accessorio svolte dai titolari della "carta acquisti" (di cui all'art. 81, commi da 32 a 38-*bis*, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133) siano remunerate mediante accreditamento delle somme sulla medesima carta;
- tutte le somme accreditate sulla carta acquisti (anche quelle non derivanti dalle remunerazioni di lavoro accessorio) possano essere impiegate per fruire di prestazioni di lavoro accessorio in ambito domestico (ivi compresi i servizi di cura ed assistenza alla persona e alla famiglia).

Articolo 28-sexies

(Interpretazione autentica delle disposizioni concernenti gli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel 1994)

La disposizione in esame, **introdotta nel corso dell'esame in sede referente al Senato**, reca una norma di interpretazione autentica diretta specificare che l'articolo 4, comma 90, della legge n. 350/2003, e l'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 300/2006 - concernenti i soggetti danneggiati dall'alluvione in Piemonte del novembre 1994 - si interpretano nel senso che i benefici in essi previsti si applicano esclusivamente ai versamenti tributari ed agli adempimenti connessi.

Si ricorda che l'articolo 4, comma 90, della legge n. 350/2003 aveva esteso ai soggetti danneggiati dall'alluvione in Piemonte del novembre 1994, destinatari di provvedimenti in materia di sospensione del versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, la possibilità di definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997, versando, entro il 31 luglio 2004, ovvero rateizzando, l'intero ammontare, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, diminuito al 10 per cento.

L'articolo 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 ha successivamente proroga dal 31 luglio 2004 al 31 luglio 2007 i termini per la presentazione delle suddette domande di definizione automatica.

Articolo 28-septies

(Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per i dipendenti dalle imprese del credito)

Il presente articolo è stato inserito dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato.

Esso sopprime ogni divieto di rinnovo del mandato per i membri del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito (Fondo istituito dal regolamento di cui al D.M. 28 aprile 2000, n. 158). La disciplina vigente esclude il rinnovo del mandato dopo il secondo.

Articolo 28-octies

(Norme transitorie in materia di collaborazioni coordinate e continuative)

Il presente articolo è stato inserito dalle Commissioni riunite 1^a e 11^a del Senato.

Esso reca due norme transitorie sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

La prima disposizione concerne i rapporti stipulati prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina (di cui agli articoli da 61 a 69 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni), che ha introdotto la figura del "lavoro a progetto".

La seconda norma reca specifici criteri di determinazione della misura del risarcimento, per i casi di accertamento della natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, qualora il datore di lavoro abbia offerto, ai sensi della disciplina transitoria sulla "stabilizzazione dell'occupazione" (di cui all'art. 1, commi da 1202 a 1210, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni), la stipulazione di un contratto di lavoro dipendente.

Ultimi dossier del Servizio Studi

165	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1835 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n.134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010" Edizione provvisoria
166	Dossier	Atto del Governo n. 118 Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore" - Note e osservazioni
167	Dossier	Atto del Governo n. 134 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali"
168	Testo a fronte	Atto del Governo n. 131 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)"
169	Dossier	Atto del Governo n. 142 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici"
170	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1790-A Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). <i>Il testo della Commissione bilancio</i>
171	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1850 "Conversione in legge del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia"
172	Testo a fronte	A.G. n. 145 "Schema di decreto legislativo recante: attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate"
173	Testo a fronte	Atto del Governo n. 146 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario"
174	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 1409 e 1473, in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali
175	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1820 "Nuove disposizioni in materia di aree protette"
176	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1397-B Legge di contabilità e finanza pubblica

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".